

POLIZZA N. 119/180561098

CONTRAENTE: CAMPI-CASSA DI ASSISTENZA MUTUA TRA GLI PSICOLOGI ITALIANI
SEDE: VIALE MAZZINI 114/b - 00195 ROMA
PARTITA IVA: 04935711004

Decorrenza: dalle ore 24.00 del 15.05.2021
Scadenza: alle ore 24.00 del 15.05.2022

Premessa: la Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi Italiani (d'ora in poi Campi) ha stipulato con UnipolSai Spa la presente polizza collettiva per dare ai propri associati (iscritti all'Albo degli Psicologi) la possibilità di aderire all'assicurazione per la **Responsabilità Civile per Fatti della Vita Privata**.

In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione del fascicolo informativo allegato modello 7099 ED. 01/07/2014, si conviene quanto segue:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La Società, entro il Massimale e nei limiti indicati in Polizza, tiene indenne l'Assicurato della somma (capitali, interessi, spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose in relazione ai fatti della vita privata.

Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da:

Fatti relativi alla vita di tutti i giorni:

- a) la conduzione delle Abitazioni e il loro Contenuto, compresa la manutenzione ordinaria. Qualora la conduzione sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato;
- b) lo spargimento d'acqua e altri liquidi, anche se conseguente a rottura accidentale di apparecchi e macchine ad uso domestico;
- c) la caduta di antenne o parabole radio telericeventi;
- d) l'intossicazione o l'avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- e) la proprietà, il possesso e l'uso di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, quali velocipedi anche a pedalata assistita, carrozzine per disabili, golf cars;
- f) in qualità di trasportato su veicoli o natanti di proprietà altrui;
- g) la guida, con patente scaduta, di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato, limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo stesso;
- h) la guida di veicoli di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver omissso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo, purché entro 180 giorni dal Sinistro venga rinnovata la relativa abilitazione a condurre.

Fatti relativi alla famiglia e ai figli:

- a) i figli minorenni dell'Assicurato e altre persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, anche quando gli stessi sono affidati temporaneamente a persone non conviventi. Nel caso in cui l'affidamento a terzi venga fatto a titolo gratuito e di cortesia la garanzia copre anche la responsabilità civile delle persone cui vengono affidati i figli minori dell'Assicurato per la sorveglianza/ vigilanza momentanea;
- b) i minori temporaneamente affidati all'Assicurato;
- c) la partecipazione dell'Assicurato, in qualità di genitore, ad attività scolastiche dei figli, come gite, manifestazioni sportive e ricreative autorizzate dalla scuola;
- d) i figli minorenni dell'Assicurato, privi dei requisiti previsti dalla legge, alla guida di veicoli a motore o natanti. La garanzia è estesa alla guida di veicoli a motore che trasportino illecitamente persone da parte dei figli minorenni in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La garanzia vale anche per l'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità civile auto. In ogni caso la garanzia opera a condizione che la guida di veicoli a motore o natanti o il trasporto illecito di persone avvengano all'insaputa dei genitori;
- e) la proprietà, il possesso, l'uso o la custodia di animali. E' compresa la responsabilità delle persone che abbiano per conto dell'Assicurato temporaneamente ed occasionalmente in uso, consegna o custodia gli animali a titolo gratuito e di cortesia. Sono compresi i cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni. Relativamente ai cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00; per ogni altro animale il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00. Le previste Franchigie si applicano ai soli danni a cose qualora non siano operanti ulteriori franchigie di polizza.

Fatti relativi al tempo libero:

- a) la partecipazione ad attività sociali e di volontariato limitatamente alla responsabilità personale, con esclusione delle attività sanitarie;
- b) la pratica di sport, compresa la partecipazione a gare o raduni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- c) la pratica di attività svolte nel tempo libero non a scopo di lucro, come il bricolage, il giardinaggio, la pesca, il modellismo (anche a motore purché praticato in conformità alle norme tecniche di impiego), compresa la proprietà il possesso e l'uso di droni, quando gli stessi siano utilizzati a scopo ludico e ricreativo ed esclusivamente in modalità VLOS (a vista) senza l'ausilio di dispositivi ottici e/o elettronici, ad un'altitudine massima di 120 metri e siano rispettate tutte le distanze di volo da persone e cose alle quali l'Assicurato deve attenersi in rispetto alle normative vigenti al momento del Sinistro. Limitatamente ai droni, i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni, solo se conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di polizza sono garantiti fino ad un massimo risarcimento di €200.000,00.
- d) la proprietà, il possesso e l'uso di attrezzature sportive e ludiche nonché giocattoli anche a motore;
- e) a proprietà, il possesso, l'uso o la navigazione di natanti (di lunghezza massima non superiore a 10 metri) con o senza motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, comprese le lesioni ai terzi trasportati;

- f) l'uso di camere d'albergo o di analoghe strutture;
- g) la proprietà, il possesso, l'uso e la custodia di armi per scopo di difesa, tiro a segno, tiro a volo e pesca subacquea, a condizione che l'Assicurato sia in regola con le leggi vigenti al momento del Sinistro.
- h) i danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro.
- i) i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni, solo se conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro.

Validità territoriale

La garanzia opera in tutto il mondo.

Quando il Contraente trasferisce la propria residenza all'estero, la stessa cessa di avere validità alla fine dell'Annualità assicurativa. Relativamente agli USA, Canada e Messico, restano esclusi i risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio.

Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato e i suoi Familiari;
- b) i Lavoratori domestici, in occasione dello svolgimento della loro attività;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e i loro Familiari;
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che rispetto all'Assicurato stesso siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e gli amministratori delle stesse.

Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge;
- b) da Furto o Rapina;
- c) alle cose altrui derivanti da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- e) conseguenti all'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e comunque retribuite;
- f) derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici o privati;
- g) danni fisici subiti dai lavoratori domestici durante lo svolgimento delle loro attività nonché le malattie professionali contratte dagli stessi;
- h) derivanti dalla proprietà, possesso e uso di veicoli e natanti a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, salvo quanto previsto alle lettere f), g), h) "Fatti relativi alla vita di tutti i giorni" e lettera d) "Fatti relativi alla famiglia e ai figli";
- i) derivanti dalla proprietà, possesso e uso di aeromobili, ultraleggeri, deltaplani e dalla pratica di parapendio;

- j) derivanti dalla partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionistico o con forme di remunerazione di natura ricorrente in denaro, salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- k) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- l) relativamente alla garanzia conduzione delle Abitazioni di cui ai "fatti relativi alla vita di tutti i giorni" l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini per quanto attiene le parti comuni;
- m) da umidità o stillicidio, da insalubrità dei Locali;
- n) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- o) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive;
- p) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- q) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- r) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- s) derivanti da inquinamento, salvo quanto previsto alla lettera h) "Fatti relativi al tempo libero".

Franchigia

Le garanzie sono prestate con una franchigia fissa di € 250.00

Massimale e Premio

Massimale: € 1.000.000

Premio annuo lordo: € 30

Prova e durata dell'assicurazione

Per ciascun Assicurato l'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno del versamento del premio alla Contraente Campi come risultante dall'attestato di copertura dalla stessa rilasciato all'Assicurato. La Contraente su richiesta della Compagnia dovrà fornire l'evidenza del versamento del premio risultante dai libri contabili.

Per ciascun Assicurato la garanzia termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza della presente polizza.

In caso rinnovo della presente polizza qualora l'Assicurato voglia rinnovare la copertura dovrà versare il premio entro quindici giorni dalla scadenza risultante dall'attestato di copertura.

Regolazione premio

La Contraente entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione deve inviare alla Compagnia l'elenco degli Assicurati entrati in garanzia nel periodo di assicurazione.

La Compagnia provvede ad emettere apposita appendice di regolazione del premio per il saldo dovuto. La Contraente deve versare il premio di regolazione entro 15 giorni dal ricevimento dell'appendice.

Clausola broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione della presente polizza - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker B.I.A. srl. Brokeraggio Italiano Assicurativo. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente polizza - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del broker.

Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Non viene meno la facoltà della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax o e-mail le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax o della e-mail.

Nota informativa, Glossario, Condizioni Generali di Assicurazione, Sinistri e Privacy
Vedi fascicolo informativo allegato modello 7099 ED. 01/07/2014

Roma, 15.05.2021

IL CONTRAENTE

CASSA ASSISTENZA MUTUA
PSICOLOGI ITALIANI
Il Presidente



LA SOCIETA'

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Agente Procuratore
Alessandro Forzi

